



CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI
AREZZO - SIENA**



BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0
Anno 2021
Provincia di Arezzo

PARTE GENERALE DEL BANDO

Articolo 1 – Finalità

1. La Camera di Commercio di Arezzo - Siena, nell'ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.0¹, a seguito del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 12 Marzo 2020–che ha approvato il progetto “Punto Impresa Digitale” (PID), intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso il sostegno economico alle **iniziative di digitalizzazione**, anche finalizzate ad approcci *green oriented* del tessuto produttivo.
2. Nello specifico, l’iniziativa “Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2021” si propone di:
 - promuovere l'utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Transizione 4.0;
 - favorire interventi di digitalizzazione ed automazione funzionali alla continuità operativa delle imprese durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 e alla ripartenza nella fase post-emergenziale;
 - sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti altamente qualificati nel campo dell'utilizzo delle tecnologie I4.0, attraverso la realizzazione di progetti mirati all'introduzione di nuovi modelli di business 4.0 e modelli *green oriented*;
 - Le disposizioni specifiche relative alla **Misura B** prevista nella “Scheda tecnica” formano parte integrante e sostanziale del presente Bando.

Articolo 2 – Ambiti di intervento

1. Con il presente Bando si intende finanziare, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto (*voucher*), la seguente misura:
 - **Misura B** - Progetti presentati da singole imprese secondo quanto specificato nella parte generale del presente Bando e nella “Scheda tecnica”.
2. Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale ricompresi nel presente Bando dovranno riguardare almeno una tecnologia dell'Elenco 1 con l'eventuale aggiunta di una o più tecnologie dell'Elenco 2, purché propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente Elenco 1.
 - **Elenco 1**: utilizzo delle seguenti tecnologie, inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi e, specificamente:
 - a) robotica avanzata e collaborativa;
 - b) interfaccia uomo-macchina;
 - c) manifattura additiva e stampa 3D;
 - d) prototipazione rapida;
 - e) internet delle cose e delle macchine;
 - f) cloud, fog e quantum computing;
 - g) cyber security e business continuity;
 - h) big data e analytics;
 - i) intelligenza artificiale;
 - j) blockchain;
 - k) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);

¹ I termini “**Industria 4.0**”, “**Impresa 4.0**” o, abbreviato, “**I4.0**” utilizzati di seguito si riferiscono agli ambiti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 2, Elenco 1, del presente Bando.

- l) simulazione e sistemi cyberfisici;
 - m) integrazione verticale e orizzontale;
 - n) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l'ottimizzazione della supply chain;
 - o) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);
 - p) sistemi di e-commerce;
 - q) sistemi per lo smart working e il telelavoro;
 - r) soluzioni tecnologiche digitali per l'automazione del sistema produttivo e di vendita per favorire forme di distanziamento sociale dettate dalle misure di contenimento legate all'emergenza sanitaria da Covid-19;
 - s) connettività a Banda Ultralarga.
- **Elenco 2:** utilizzo di altre tecnologie digitali, purché propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente Elenco 1:
- a) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;
 - b) sistemi fintech;
 - c) sistemi EDI, electronic data interchange;
 - d) geolocalizzazione;
 - e) tecnologie per l'in-store customer experience;
 - f) system integration applicata all'automazione dei processi;
 - g) tecnologie della Next Production Revolution (NPR);
 - h) programmi di digital marketing: strumenti, formazione, organizzazione dei piani di comunicazione;
 - i) analisi LCA (Life Cycle Assesment);
 - j) soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica.

Articolo 3 – Dotazione finanziaria, natura ed entità dell'agevolazione

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di Commercio per la Provincia di Arezzo a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a **euro 313.000,00**.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.
3. I voucher avranno un contributo massimo di euro **3.500,00** e dovranno comunque contare un **investimento minimo di Euro 1.430,00** (per riconoscere un contributo di almeno 1.000,00 Euro ad impresa).
4. L'entità massima dell'agevolazione non può superare il **70%** delle spese ammissibili.
5. Alle imprese in possesso del rating di legalità², in corso di validità al momento della domanda e fino alla erogazione del voucher, verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00 per ogni stella di rating, nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali *de minimis*.
6. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, *comma 2*, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ;
7. La Camera di Commercio, con relativi provvedimenti dirigenziali pubblicati nel sito istituzionale, si riserva la facoltà di:
 - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
 - chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse ;

² Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

- riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

Articolo 4 - Soggetti beneficiari e requisiti di partecipazione

I voucher sono concessi alla singola impresa che presenta domanda di contributo;

Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo** a valere sulla presente misura;

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:

- siano Micro o Piccole o Medie imprese³ come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/20144;
- abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della provincia di Arezzo della Camera di Commercio Arezzo – Siena;
- siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
- siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
- non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo, soggette a procedure concorsuali o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- abbiano assolto gli obblighi contributivi e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
- non abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio di Arezzo – Siena ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 1355.
- non abbiano debiti scaduti nei confronti della Camera di Commercio e/o dell'Azienda Speciale Arezzo Sviluppo e/o di PromoSienaArezzo Srl.

Qualora l'impresa avesse sede e unità locali nell'intera circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio di Arezzo - Siena, potrà presentare una sola domanda, alternativamente, o sul "*Bando voucher digitali I4.0 -annualità 2021- Provincia di Arezzo*" o sul "*Bando voucher digitali I4.0 -annualità 2021- Provincia di Siena*";

Un'impresa beneficiaria di contributo nel precedente "*Bando annualità 2020 – seconda edizione*" potrà presentare domanda sul "*Bando annualità 2021*" a condizione che, all'atto della presentazione della nuova richiesta, abbia o precedentemente rinunciato al contributo concesso della seconda edizione 2020 o presentato all'Ente camerale regolare e corretta rendicontazione delle spese;

³ *Micro impresa: impresa con meno di 10 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore ai 2 milioni di Euro;*

Piccola impresa: impresa con meno di 50 occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di Euro;

Media impresa: impresa con meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di Euro o un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di Euro;

⁴ *Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).*

⁵ *Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.*

Articolo 5 – Fornitori di beni e servizi

1. I fornitori di beni e servizi non possono essere soggetti beneficiari della stessa Misura in cui si presentano come fornitori.
2. I fornitori di beni e/o di servizi non possono essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria – ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile - e/o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.⁶
Per i requisiti specifici dei fornitori si fa riferimento a quanto indicato nella "Scheda tecnica" del presente bando.

Articolo 6– Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese per:
 - a) servizi di consulenza e/o formazione relativi a una o più tecnologie tra quelle previste all'art. 2, comma 2 del presente Bando;
 - b) acquisto di beni e servizi strumentali inclusi dispositivi funzionali all'acquisizione delle tecnologie abilitanti di cui all'art. 2, comma 2 del presente Bando, escludendo quelli adibiti ad utilizzo a titolo personale;
 - c) spese per l'abbattimento degli oneri, quali spese di istruttoria, relativi a finanziamenti, anche bancari, per la realizzazione di progetti di innovazione digitale riferiti agli ambiti tecnologici di cui all'art. 2, comma 2 del presente Bando.
2. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:
 - a) trasporto, vitto e alloggio;
 - b) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
 - c) servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
 - d) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.
3. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato, **il riferimento a quali ambiti tecnologici**, tra quelli indicati all'art. 2, comma 2, Elenco 1 del presente Bando, si riferisce la spesa, con l'indicazione della ragione sociale e partita IVA dei fornitori. Nel caso di spese relative a servizi di consulenza e formazione sulle tecnologie di cui all'art. 2 comma 2, Elenco 2, la domanda di contributo – **pena la non ammissibilità - dovrà contenere la motivazione dell'utilizzo ed il collegamento con le tecnologie dell'Elenco 1.**
4. Tutte le spese possono essere sostenute a partire **dal 01/01/2021** fino al 120° giorno successivo alla data della comunicazione all'impresa del provvedimento di concessione del contributo.
5. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero. L'attestazione del regime IVA dovrà essere specificata nel Modulo di Domanda.

⁶ Per "assetto proprietario sostanzialmente coincidenti" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

Articolo 7 – Cumulo e Normativa europea di riferimento agli aiuti di Stato

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 - a) con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
 - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.
3. Gli aiuti di cui al presente Disciplinare sono concessi, in regime “de minimis”, ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) - come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 51 del 22.2.2019) - ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).
4. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” accordati ad un'impresa “unica”⁷ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.
5. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

Articolo 8 – Presentazione della domanda

1. **A pena di esclusione**, le domande di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in formato immutabile PDF con sottoscrizione digitale o autografa (nel secondo caso accompagnata da documento d'identità) dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, **dalle ore 08:00 del giorno 17/05/2021 alle ore 24:00 del giorno 30/06/2021 e comunque fino ad esaurimento risorse disponibili (cfr.comunicazione sul sito camerale)**. È esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'inammissibilità della domanda.

Saranno automaticamente considerate **inammissibili** le domande inviate prima e dopo tali termini e le domande prive delle firme digitali/autografe (con allegata copia documento di riconoscimento) previste dai precedenti articoli.

Le domande dovranno essere inviate al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) della Camera di Commercio: cciaa.arezzosiena@as.legalmail.camcom.it indicando quale oggetto del messaggio: “Bando voucher digitali I4.0 -annualità 2021 - Provincia di Arezzo”. Si precisa che ogni invio pec non potrà contenere più di una domanda.

2. Nel caso di domande inviate tramite intermediario, dovrà essere allegata la seguente ulteriore documentazione:

⁷ Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per “impresa unica” l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

- modulo di procura per l'invio telematico sottoscritto con firma digitale (valida) o firma autografa del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente e con firma digitale (valida) o firma autografa dell'intermediario;
 - copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente e dell'intermediario.
3. **A pena di esclusione**, la domanda relativa alla richiesta di contributo dovrà essere composta dalla seguente documentazione (modulistica disponibile sul sito internet www.as.camcom.it) secondo la casistica di cui sotto:

A) PROGETTO GIA' TERMINATO NEL MOMENTO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- **Modulo di domanda** compilato in ogni sua parte;
- **Relazione finale** sulle attività realizzate (sulla base del format relazione finale progetto) firmata dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria del voucher;
- **Le fatture** devono essere redatte in euro e in lingua italiana o accompagnate da una sintetica traduzione, intestate all'impresa richiedente e con la specifica delle singole voci di costo (non saranno ammesse autofatturazioni). Per le fatture imputate a rendiconto e al contempo antecedenti la data di pubblicazione del Bando, sarà necessario approntare imputazione (trascritta a mano) "RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI DIGITALI I4.0";
- **Quietanze di pagamento delle singole fatture** o documenti contabili di equivalente valore probatorio;
- **Autodichiarazione** attestante le qualifiche previste alla lettera **a) punto 1, 2, 3, 4, 5, 6** della "Scheda tecnica" o, in alternativa, **Autodichiarazione del fornitore/dei fornitori** come previsto dalla lettera **a) punto 7** della "Scheda tecnica" relativamente agli ulteriori fornitori. In quest'ultimo caso è necessario allegare anche copia di documento di identità in corso di validità del fornitore/dei fornitori;
- **Report di self assessment** di maturità digitale compilato "**Selfi 4.0**" (il modello può essere trovato sul portale nazionale dei PID: www.puntoimpresadigitale.camcom.it) (<https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/selfdigitalassessment/index.php/358529?lang=it>). Le Imprese che hanno già elaborato nell'annualità 2020 il "Selfi 4.0" devono allegare il "Report di maturità digitale" e potranno compilare anche il Report "Zoom 4.0" di Assesment guidato, realizzato con la collaborazione dei Digital Promoter della C.C.I.A.A ed allegarlo in fase di presentazione della domanda (<https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/digitalassessment/index.php/297497>)
- nel caso dell'attività formativa, **dichiarazione di fine corso** e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo;
- **Autodichiarazione delle spese relative agli oneri finanziari** sostenuti, corredata da documentazione contabile pertinente e comprovante.

B) PROGETTO NON ANCORA INIZIATO/PROGETTO INIZIATO MA NON TERMINATO AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- **Modulo di domanda** compilato in ogni sua parte;
- **Modulo progetto** contenente tutte le indicazioni previste nella "Scheda misura B";

- I **preventivi di spesa** dei fornitori devono essere redatti in euro e in lingua italiana (o accompagnati da una sintetica traduzione), intestati all'impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo;
 - Le **Fatture** per tutte le spese totalmente e/o parzialmente già sostenute. Le fatture devono essere redatte in euro e in lingua italiana (o accompagnate da una sintetica traduzione), intestate all'impresa richiedente e con la specifica delle singoli voci di costo (non saranno ammesse autofatturazioni). Per le **fatture** imputate a rendiconto e al contempo **anteriores alla data di pubblicazione del Bando**, sarà necessario approntare imputazione (trascritta a mano) "RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI DIGITALI I4.0";
 - **Autodichiarazione** attestante le qualifiche previste alla lettera **a) punto 1, 2, 3, 4, 5, 6** della "Scheda tecnica" o, in alternativa, Autodichiarazione del fornitore/dei fornitori come previsto dalla lettera **a) punto 7** della "Scheda tecnica" relativamente agli ulteriori fornitori. In quest'ultimo caso è necessario allegare anche copia di documento di identità in corso di validità del fornitore/dei fornitori.
5. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. In caso di procura va pertanto indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.
6. La Camera di Commercio di Arezzo – Siena non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento, l'errato invio o il ritardato ricevimento della domanda e/o di altre comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi e/o interruzioni del servizio che possano essere imputate a terzi, ad eventi di forza maggiore e/o a caso fortuito.
7. Le domande incomplete in una qualsiasi parte o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili.

Articolo 9 – Valutazione delle domande e concessione

1. E' prevista una **procedura valutativa a sportello** (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
- Oltre al superamento dell'istruttoria amministrativa-formale, è prevista una verifica da parte della Camera di Commercio relativa all'attinenza della domanda con gli ambiti tecnologici di cui all'art. 2, comma 2 del presente Bando e dei fornitori dei servizi di cui alla "Scheda tecnica".
- I criteri di valutazione e di assegnazione dei voucher sono descritti nella "Scheda tecnica".
- L'istruttoria si conclude con l'adozione del provvedimento amministrativo di concessione dell'agevolazione entro il termine 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il provvedimento sarà comunicato all'impresa interessata.
2. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa **tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica**, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, **comporta la decadenza** della domanda di voucher.
3. Al termine della fase di valutazione verrà formata la graduatoria finale, in ordine cronologico di presentazione delle domande e in osservanza anche dei tempi previsti al comma 2 del presente articolo in materia di regolarizzazione delle domande, a seguito di eventuale richiesta di integrazioni da parte dell'Ente Camerale.

4. Successivamente alla formazione della graduatoria, il Dirigente dell'Area 4 approverà i seguenti elenchi con propria Determinazione pubblicata sul sito del Camera di Commercio:

- elenco domande **ammesse e finanziabili**;
- elenco domande **ammesse ma non finanziabili**;
- elenco domande **non ammesse**.

5. Le domande “ammesse ma non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili”, potranno essere successivamente finanziate a seguito di rinunce, decadenze dal contributo o rifinanziamento del presente Bando. La Camera procederà alla valutazione delle domande di agevolazione, presentate a valere sul presente Bando, che non hanno inizialmente trovato copertura finanziaria, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Articolo 10 – Obblighi delle imprese beneficiarie dei voucher

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:

- al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
- ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
- a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento minimo effettivo non inferiore **al 70%** delle spese ammesse a contributo di cui all'art. 6 comma 1, lettera a) e lettera b);
- a dimostrare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperta dal contributo concesso. In caso di contratto di **leasing** e/o **piano di rateizzo** per le spese sostenute, il contributo concesso verrà erogato solo a seguito di evidenze di tutti i pagamenti corrispondenti al totale delle spese dichiarate ammissibili;
- a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dal Bando;
- a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative all'intervento, alle spese e ai Fornitori indicati nella domanda presentata scrivendo all'indirizzo cciaa.arezosiena@as.legalmail.camcom.it. Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera di Commercio di Arezzo - Siena. A tale proposito si precisa che non sono accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute alla Camera di Commercio successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione;
- a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del voucher, del rating di legalità;
- a conservare per un periodo di almeno 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate.

Articolo 11 – Rendicontazione e liquidazione del voucher

1. L'erogazione del voucher sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal precedente art. 10 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria a mezzo PEC.

Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (modulo rendicontazione) di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet), firmata dal titolare/legale rappresentante

dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;

- b) copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera a), debitamente quietanzati;
- c) copia delle quietanze dei pagamenti effettuati mediante transazioni bancarie verificabili (riba, assegno bancario, bonifico bancario eseguito, estratto conto);
- d) autodichiarazione delle spese relative agli oneri finanziari sostenuti, corredata da documentazione contabile pertinente e comprovante;
- e) nel caso dell'attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo. Il Responsabile dell'impresa si impegna inoltre ad informare i propri dipendenti dell'opportunità di effettuare il Digital Skill Voyager (DSV), al seguente link: <https://www.dskill.eu/game.php>, al termine dell'attività formativa ;
- f) relazione finale sulle attività realizzate (sulla base del format relazione finale progetto) firmata dal Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria del voucher;
- g) Report di self assessment di maturità digitale compilato "Selfi 4.0" ed eventuale Report "Zoom 4.0" di Assessment per quelle Imprese che avevano già elaborato nell'annualità 2020 il "Selfi 4.0" e che hanno scelto di compilare anche lo "Zoom 4.0".

2. Tale documentazione dovrà essere inviata entro e non oltre 120 giorni dalla data della comunicazione della concessione del voucher, pena la decadenza dal voucher. I termini per la realizzazione delle attività e della relativa rendicontazione saranno fissati inderogabilmente entro e non oltre il 31/12/2021. Sarà inoltre facoltà della Camera di Commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza dal voucher.

Articolo 12 – Controlli

1. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

Articolo 13 – Revoca del voucher

1. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:

- mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa, come previsto tra gli obblighi delle imprese beneficiarie all'art. 10;
- mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 11;
- venire meno, prima della fase di liquidazione del voucher, dei requisiti di cui all'art. 4;
- rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
- impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 12 per cause imputabili al beneficiario;
- esito negativo dei controlli di cui all'art. 12.

2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Articolo 14– Responsabile unico del procedimento (RUP)

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ilaria Casagli.

Articolo 15 – Norme per la tutela della privacy

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo - Siena intende informarLa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.
2. **Finalità del trattamento e base giuridica:** i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, ex art. 6, par. 1, lett. c del GDPR) di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:

- le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese;
- l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di Commercio per le finalità precedentemente indicate.

3. **Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal Punto Impresa Digitale (PID) con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.
4. **Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di Commercio (comprese le persone fisiche componenti i Nuclei di valutazione di cui all'art. 11) anche da Società del Sistema camerale appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

5. **Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 5 (cinque) anni in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
6. **Diritti degli interessati:** ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

- a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
 - b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta rdp@as.camcom.it con idonea comunicazione;
 - c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.
7. **Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:** il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Arezzo – Siena con sede legale in via Spallanzani, 25, P.I. e C.F. 02326130511, tel. 0575 3030, pec cciaa.arezzosiena@as.legalmail.camcom.it, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati Dott. Mario Del secco (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: rdp@as.camcom.it.

SCHEDA TECNICA
CONTRIBUTI A SINGOLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI STRUMENTALI E PER CONSULENZA E/O
FORMAZIONE SULLE TECNOLOGIE I4.0

a) Tipologia di intervento

Le MPMI aventi sede legale e/o unità locale nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Arezzo - Siena possono richiedere un contributo per le finalità di cui all'art. 1 e per sostenere le spese di cui all'art. 6 del Bando.

Ai fini del presente Bando, l'impresa dovrà avvalersi esclusivamente per i servizi di consulenza e formazione di uno o più fornitori tra i seguenti:

- 1) Competence center di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l'innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
- 2) Incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
- 3) FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
- 4) Centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MISE) – (<http://www.unioncamere.gov.it/P42A3764C3669S3692/elenco-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-4-0-certificati.htm>);
- 5) Start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
- 6) Innovation Manager iscritti nell'albo degli esperti tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico e/o dall'elenco dei manager tenuto da Unioncamere (consultabile all'indirizzo web: <http://www.unioncamere.gov.it/P42A0C4239S3692/elenco-dei-manager-dell-innovazione.htm>). L'Innovation Manager è tenuto a produrre una autocertificazione attestante tale qualifica da consegnare all'impresa richiedente o al rispettivo soggetto dalla medesima procurato, da allegare alla prevista documentazione in fase di presentazione della domanda.

- 7) Ulteriori fornitori **a condizione che essi abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza/formazione alle imprese nell'ambito delle tecnologie di cui all'art. 2, comma 2, Elenco 1** della parte generale del presente Bando. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all'impresa beneficiaria prima della domanda di voucher.

Relativamente ai soli servizi di formazione, l'impresa potrà avvalersi anche di agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori.

Non sono richiesti requisiti specifici per i soli fornitori di beni e servizi strumentali di cui all'art. 6 comma 1, lett. b).

Per la tipologia di spese ammissibili e le altre disposizioni si rinvia alla parte generale del presente Bando.

b) Entità del contributo

Il contributo assegnato alle imprese richiedenti le cui domande rispondono a tutte le condizioni previste dal presente Bando è riportato nella tabella che segue.

Importo minimo di Investimento (*)	Importo massimo del contributo (**)
euro 1.430,00	euro 3.500,00

(*) valore minimo del progetto presentato dall'impresa;

(**) non comprensivo dell'eventuale premialità di cui all'art. 3, comma 5 "Rating di legalità" della parte generale del presente Bando, concedibile nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis.

c) Documentazione sugli interventi da presentare in sede di domanda

Ciascuna impresa partecipante dovrà allegare alla propria domanda, oltre a quanto previsto all'art. 8 della parte generale del Bando, il "Modulo di domanda", disponibile sul sito www.as.camcom.it, sottoscritto dal Legale rappresentante dell'impresa partecipante. È ammessa la trasmissione del Modulo tramite intermediario di cui all'art. 8 della parte generale del Bando. Il "Modulo di Progetto" contiene le seguenti informazioni (tutti i campi sono obbligatori):

- Descrizione dell'intervento proposto;
- Obiettivi e risultati attesi;
- Previsione delle tecnologie oggetto di intervento tra quelle indicate all'Elenco 1 dell'art. 2, comma 2 della parte generale del presente Bando;
- Previsione delle eventuali ulteriori tecnologie digitali oggetto di intervento tra quelle indicate all'Elenco 2 dell'art. 2, comma 2 della parte generale del presente Bando, motivandone le ragioni ed a condizione che esse siano strettamente connesse all'impiego di almeno una delle tecnologie di cui all'Elenco 1;
- Eventuale percorso formativo con esplicita indicazione relativa a quali tecnologie, tra quelle previste all'art. 2, comma 2, della parte generale del presente Bando, esso si riferisce;
- Ragione sociale, partita IVA dei fornitori di cui si avvarrà l'impresa richiedente e indicazione della parte di intervento da loro realizzata: costi di consulenza, costi per formazione, costi per investimenti digitali in tecnologie;

Autocertificazione del fornitore relativa a quanto previsto alla lettera a) punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 o “Autodichiarazione ulteriore fornitori” relativa a quanto previsto alla lettera a) punto 7 della presente Scheda.

Nel caso di spese di cui all’art. 6 comma 1, lettera c) del presente Bando, sarà altresì necessario allegare Autodichiarazione delle spese relative agli oneri finanziari sostenuti, corredata da documentazione contabile pertinente e comprovante.